



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI PNEUMATICI RICOSTRUITI PER GLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG 76782525FE)

(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
GU/S 2018/S 213-489162 del 06/11/2018)

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO

E' oggetto del presente capitolato la fornitura biennale di pneumatici ricostruiti per gli autobus di Apam Esercizio Spa, di prima qualità, di varie misure e disegni, rispondenti alle caratteristiche e specifiche tecniche indicate per le varie tipologie di prodotto negli articoli seguenti.

Nella tabella A vengono riportati, per ciascuna misura, i quantitativi biennali presunti e il tipo di utilizzo.

Tabella A – Quantitativi biennali presunti

Nr.	Tipo pneumatici	Utilizzo (4 stagioni)	Quantità biennale presunta
1	225/75R17.5	Trattivo M+S	16
2	235/75R17.5	Trattivo M+S	64
3	275/70R22.5	Trattivo M+S	600
4	295/80R22.5	Trattivo M+S	480
5	315/60R22.5	Trattivo M+S	20
Totale complessivo biennale presunto			1.180

I quantitativi sono indicativi e potranno subire, nel corso del periodo, variazioni in funzione delle esigenze di APAM. Il raggiungimento dell'importo e/o della quantità di fornitura, durante il periodo di validità del contratto, non è in alcun modo vincolante per APAM. In caso di consumi inferiori a quelli previsti, APAM non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire un solo tipo (marca-modello) di pneumatico per ogni misura per tutta la durata del contratto; la differenziazione di tipo tra le diverse misure viene ammessa solo in caso di non esistenza del tipo di marca offerta in tutte le misure richieste.

Un'eventuale variazione di disegno, senza aggravio di costi a carico della Stazione Appaltante, deve essere concordata preventivamente con il Responsabile per Apam.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire il listino prezzi ufficiale vigente (Riservato ai Rivenditori) degli pneumatici oggetto della fornitura dalla quale sono desunti i prezzi espressi nel modulo d'offerta.

ART. 2 - SPECIFICHE TECNICHE DEGLI PNEUMATICI

Il Fornitore dovrà presentare una descrizione dettagliata dei prodotti, redatta in lingua italiana, indicando tutte le loro caratteristiche tecniche o il Catalogo tecnico della fabbrica produttrice.

Lo pneumatico deve assicurare la massima sicurezza di esercizio fino alla sostituzione, mantenendo ottime caratteristiche di funzionamento.

Gli pneumatici ricostruiti dovranno rispettare le marcature e le prescrizioni previste dalla norma UNI 9950 - veicoli stradali pneumatici ricostruiti - e quanto contenuto nel D. Lgs. n. 115 del 17/03/1995, pubblicato sulla GU n. 92 del 20/04/1995 che recepisce la direttiva CEE n. 92/59 del 19/06/1992.

La percorrenza minima garantita, dichiarata nell'Allegato 4 "Dichiarazione di Offerta Tecnica", non dovrà comunque essere inferiore ai seguenti valori:

- 275/70R22.5 Trattivo M+S non inferiore a 110.000 Km;
- 295/80R22.5 Trattivo M+S non inferiore a 100.000 km.

Gli pneumatici oggetto della fornitura verranno ricostruiti impiegando carcasse fornite da Apam. Nel caso d'indisponibilità di carcasse, Apam inserirà nell'ordine di acquisto relativo agli pneumatici ricostruiti, la voce relativa alla fornitura di carcasse ai prezzi indicati in offerta dal fornitore.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO - PROROGA

Il contratto avrà una durata di **24 (ventiquattro) mesi** decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Il contratto dovrà ritenersi terminato anche prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione.

E' consentita la proroga del contratto limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo necessario a tale formalizzazione, per un massimo di 4 (quattro) mesi.

E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà alla scadenza naturale, in difetto di comunicazione di proroga, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO – ONERI PER LA SICUREZZA

L'importo complessivo presunto dell'appalto, compresa l'opzione di proroga tecnica, è stimato in **€ 560.000,00 (euro cinquecentosessantamila/00)** + Iva, di cui:

- € 480.000,00 (euro quattrocentoottantamila/00) + Iva per la fornitura biennale di ricostruiti per gli autobus di Apam Esercizio Spa;

- € 80.000,00 (euro ottantamila/00) + Iva per la proroga del contratto per un massimo di 4 (quattro) mesi.

I prezzi netti unitari offerti nella tabella dell'offerta economica sono comprensivi e compensati di tutti gli oneri scaturenti dall'effettuazione della fornitura, garanzia, imballaggio e trasporto presso la sede Apam di Mantova nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato d'Oneri, ad esclusione del contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU), ai sensi del DM 82 del 11/04/11, soggetto a variazioni deliberata da Enti terzi.

Trattandosi di mera fornitura, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI previsto all'art. 26 del D. Lgs. 81/08; di conseguenza i costi della sicurezza sono pari a zero.

ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'espletamento della fornitura avrà luogo a seguito di ordini parziali che saranno inoltrati alla Ditta Aggiudicataria da APAM a mezzo fax, in relazione al proprio fabbisogno.

Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino APAM in via Dei Toscani n. 3/c a Mantova, nelle giornate feriali tra le ore 7,30 e le ore 17,00, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, tassativi e vincolanti ai fini dell'applicazione delle penali previste, decorrenti dalla data di prelievo del materiale presso il deposito Apam, che dovrà avvenire entro 5 giorni dalla trasmissione del singolo ordine al Fornitore.

Per ogni ordine, la Ditta fornitrice dovrà comunicare per iscritto al responsabile di magazzino di APAM, entro 12 ore, l'eventuale indisponibilità, presso le proprio strutture della quantità del prodotto richiesto.

In particolare, qualora non fosse possibile fornire la quantità ordinata o rispettare i termini per la consegna, il fornitore dovrà proporre una diversa quantità e termini per la consegna.

APAM si riserva la facoltà di decidere sulle proposte avanzate e, se necessario, potrà procedere all'acquisto del prodotto da altro fornitore. In tal caso, oltre al recupero delle maggiori spese di acquisto, APAM potrà applicare alla ditta inadempiente le penali previste all'art. 15 del presente Capitolato.

Per i casi documentati di forza maggiore (eventi straordinari ambientali o scioperi) non si procederà all'applicazione della penalità.

ART. 6 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLA MERCE

Il Fornitore dovrà indicare nel documento di trasporto il numero dell'ordine/i di acquisto di Apam.

L'accettazione ed il collaudo della merce avverrà presso Apam mediante l'accertamento e la verifica della corrispondenza delle caratteristiche degli pneumatici ricostruiti consegnati, con quelle dichiarate dal fornitore e precisate in ordinativo e/o nel presente Capitolato.

Il materiale consegnato sarà sottoposto a "collaudo di accettazione" da parte dei Responsabili aziendali preposti che comporterà:

- verifica corrispondenza del numero e della tipologia richiesta: misura, marca, indice di carico e codice di velocità;
- integrità a vista degli pneumatici;
- verifica dell'anno di fabbricazione che non sia di oltre un anno antecedente a quello della data di consegna.

L'accettazione della merce senza riserve non esclude comunque eventuali difformità non riconoscibili al momento della consegna.

La merce deteriorata per negligente od insufficiente imballaggio o con caratteristiche difformi dalle prestazioni tecniche potrà essere, a discrezione di APAM, rifiutata a tutto danno del Fornitore; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione scritta con cui si notificano i difetti riscontrati.

ART. 7 - GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Si intende per non conformità, la consegna di pneumatici rotti, difettosi, usurati, consegnati all'interno di imballi anonimi, non integri e nel complesso non rispondenti alle caratteristiche richieste dal presente capitolato d'oneri.



Qualora non venga rispettata una delle specifiche di accettazione di cui all'articolo precedente, la consegna sarà respinta parzialmente o integralmente e il Fornitore dovrà, entro 2 (due) giorni lavorativi consecutivi, provvedere alla sostituzione della merce respinta a propria cura e spese; inoltre verranno calcolati i giorni di consegna a partire dall'ordine iniziale, ovvero considerando gli pneumatici difettosi come mai consegnati, ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. 15.

Il Fornitore si obbliga a fornire la quantità di materiali esattamente indicata negli ordini. In caso di eccedenze, Apam segnalerà tipologia e quantità dei materiali eventualmente consegnati in eccedenza rispetto a quanto richiesto. Il Fornitore si obbliga, entro 15 giorni solari consecutivi dalla segnalazione, a ritirare le eccedenze e ad emettere relativa nota di credito, ove necessaria.

Apam è sollevata da ogni responsabilità di custodia e non risponde degli eventuali danni che possano subire i materiali inviati in eccesso.

ART. 8 - GARANZIE

La Ditta Aggiudicataria si impegna a fornire esclusivamente prodotti che abbiano i requisiti minimi indicati nel presente capitolato.

La Ditta Aggiudicataria deve garantire i prodotti oggetto dell'appalto privi da inconvenienti e/o malfunzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio per **24 (ventiquattro) mesi** dalla data di effettiva consegna.

Durante il periodo di garanzia la Ditta Aggiudicataria è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti e/o disservizi sopradescritti manifestatisi durante tale periodo nei prodotti forniti. Se durante il periodo di garanzia i prodotti forniti dovessero presentare difetti, la Ditta Aggiudicataria è tenuta alla sostituzione dei prodotti difettosi, con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni derivanti da prodotti difettosi.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente Capitolato e dai documenti contrattuali, in particolare per quanto riguarda le disposizioni e gli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e responsabilità per danno da prodotti difettosi e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa.

Apam è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità civile e penale per:

- a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di Apam Esercizio S.p.A. o a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce, anche a mezzo di vettore, all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di Apam Esercizio S.p.A. o a terze persone verificatisi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.
- b) eventuali danni a cose di proprietà Apam Esercizio S.p.A. o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce, anche a mezzo di vettore, all'interno delle dipendenze aziendali.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa, sanitaria di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dalle normative con esso richiamate.

Il Fornitore è responsabile della condotta dei propri dipendenti, o dei propri subappaltatori, e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare e deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro.

Il Fornitore riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all'interno delle aree di Apam Esercizio S.p.A. ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di consegna dei prodotti. L'Aggiudicatario dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno di essa.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in caso di possesso delle certificazioni indicate all'art. 93 c. 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e UNI EN ISO/ICE 17000, di cui la Ditta aggiudicataria dovrà allegare copia con autocertificazione di conformità all'originale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:



- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperienza di ogni ulteriore azione.

ART. 11 - SISTEMA DI ACCERTAMENTO DELLE PERCORRENZE DELLE COPERTURE

La percorrenza minima garantita per ciascuna copertura, sarà oggetto di accertamento da parte di Apam, in contraddittorio con i tecnici designati dalla Ditta aggiudicataria mediante prove effettuate su pneumatici, prescelti tra i lotti forniti e individuati da Apam.

Il monitoraggio delle percorrenze effettive (PE) per il calcolo dell'indice di percorrenza (IP) e dell'eventuale nuovo prezzo di fornitura, avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di montaggio degli pneumatici in verifica.

Le prove saranno effettuate monitorando n. 5 treni di gomme per ciascuna delle tipologie di misura degli pneumatici 275/70R22.5 e 295/80R22.5, identificati tramite il seriale di produzione, conteggiando la percorrenza dei veicoli su cui sono montate, risultante dalla rilevazione dei km di esercizio sulla base delle operazioni di rifornimento effettuate internamente e contabilizzati con il software aziendale, fino al raggiungimento del limite di usura con copertura fuori uso oppure fino alla fine del periodo di verifica di 12 mesi.

Una copertura, ai fini del presente Capitolato d'oneri, viene convenzionalmente considerata fuori uso per usura, quando l'altezza del battistrada, nel punto di maggior usura, è pari o inferiore a mm. 3 (per eventuali consumi "non uniformi", la profondità del battistrada sarà calcolata come media delle due misure eseguite nei punti di massimo consumo e di minimo consumo in senso trasversale).

I dati relativi alla manutenzione ordinaria degli pneumatici (controllo pressione, convergenza ecc.), da utilizzarsi anche ai fini della verifica delle percorrenze, saranno registrati nel software di gestione di Apam e accessibili su richiesta.

La percorrenza effettiva PE verrà calcolata come segue:

Caso A) Raggiungimento di fine vita per usura prima della fine del periodo di test di 12 mesi

PE = km con pneumatici che hanno raggiunto il limite d'usura (fine vita) – km veicolo al momento del montaggio dello pneumatico nuovo.

Caso B) Termine del periodo di test di 12 mesi senza aver raggiunto il fine vita per usura

$$PE = \left[\frac{K_{mtest}}{(M_{bnuovo} - M_{bresiduo})} \right] * (M_{bnuovo} - 3)$$

dove:

K_{mtest} = chilometri percorsi nel periodo di verifica;

M_{bnuovo} = millimetri del battistrada a pneumatico nuovo (inizio test). Tale dato dovrà essere dichiarato nell'Allegato 4 "Dichiarazione di Offerta Tecnica"

$M_{bresiduo}$ = millimetri del battistrada a fine test

Alla fine del periodo di prova di 12 mesi, o a fine vita per usura se raggiunto prima dei 12 mesi di test, verrà calcolato il seguente indicatore di percorrenza:

$$IP = \frac{PE}{PG}$$

dove:

PE = percorrenza effettiva in km determinata come descritto precedentemente nei casi A e B. Il valore verrà calcolato per ciascun treno di gomme e quindi successivamente mediato fra i 5 veicoli sotto test per ciascuna tipologia degli pneumatici 275/70R22.5 e 295/80R22.5;



PG = percorrenza minima garantita così come dichiarato nell'allegato 4 "Dichiarazione di Offerta Tecnica".

Si procederà quindi come segue:

- 1) Se $0,60 \leq IP \leq 0,90$, verrà rideterminato in maniera proporzionale il prezzo delle coperture della medesima tipologia, applicando il seguente algoritmo:

$$PR = PA * IP$$

dove:

PR = prezzo rideterminato in euro;

PA = prezzo di aggiudicazione in gara per la copertura in euro, così come dichiarato nell'allegato 5 "Offerta economica".

- 2) Se $IP < 0,60$, Apam, oltre a rideterminare come al punto precedente in maniera proporzionale il prezzo delle coperture della medesima tipologia, avrà facoltà di risolvere il contratto e di applicare ogni azione a tutela del danno subito in termini di maggiori oneri per acquisto in danno e fermo anticipato dei veicoli.
- 3) Se $IP > 0,90$ non si procederà al ricalcolo del prezzo delle coperture.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), il nuovo prezzo, come sopra determinato, sarà applicato anche alle coperture della medesima tipologia già fornite, con recupero dell'eccedenza di prezzo pagata da Apam mediante emissione di nota credito, da scalare, fino a concorrenza dell'importo dalle fatture ammesse al pagamento, ovvero mediante rimessa diretta dell'eccedenza medesima, ovvero mediante recupero a valere sul deposito cauzionale o su qualsiasi altro credito, maturato o maturando dalla Ditta aggiudicataria.

Le eventuali successive forniture della medesima tipologia di copertura, saranno effettuate al prezzo PR come sopra rideterminato.

In caso di fuori uso, non determinato da usura, di uno dei pneumatici del treno di gomme monitorato per il calcolo del fattore PE si eseguirà, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria, la verifica della causa:

- se il fuori uso è imputabile ad Apam, si procederà al monitoraggio del restante treno di gomme, non considerando la percorrenza raggiunta dal pneumatico fuori uso;
- se il fuori uso è dovuto a difetti di fabbricazione imputabili alla ditta aggiudicataria, questa a proprie cure e spese dovrà fornire una coppia di pneumatici in sostituzione per ricostituire l'accoppiamento simultaneo sull'assale del veicolo in monitoraggio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno procurato dal fuori uso.

Al terzo episodio di fuori uso per difetti di fabbricazione sulla stessa tipologia di pneumatico, Apam si riserva il diritto di valutare il maggior danno ed eventualmente di risolvere il contratto.

ART. 12 - PREZZI CONTRATTUALI - INVARIABILITÀ

Le percentuali di sconto offerte, relativamente alle diverse tipologie di pneumatici, sono definite dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza e saranno considerate fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto.

I singoli prezzi unitari deriveranno, quindi, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 11, dall'applicazione dello sconto offerto al listino in vigore al momento della trasmissione dell'ordine all'aggiudicatario; pertanto, potranno variare con il modificarsi del listino relativo, mantenendosi costante la percentuale di sconto offerta (gli eventuali aggiornamenti dei listini emanati dai produttori dovranno essere inviati tempestivamente alla Stazione Appaltante).

L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere ulteriori sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

ART. 13 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

La ditta aggiudicataria emetterà una fattura mensile riepilogativa degli pneumatici consegnati; il pagamento avverrà mediante bonifico bancario, previo accertamento delle condizioni previste dal presente Capitolato, nel termine di 60 giorni fine mese dalla data della relativa fattura, purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Rimane in carico del Fornitore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG 76782525FE).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).



ART. 15 - PENALI

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente Capitolato d'Oneri, che comportano il risarcimento dei danni, sono previste le seguenti penali:

15.1 Penalità per ritardata consegna (procedura standard)

In caso di ritardo nelle consegne rispetto ai termini indicati all'art. 5 del presente Capitolato, Apam applicherà una penale pari all'1‰ (unpermille) del prezzo netto del quantitativo non consegnato, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 10 giorni.

15.2 Penali per mancata consegna

Dopo il 13° (tredicesimo) giorno dall'inoltro dell'ordine, la merce non consegnata rientra nella fattispecie della "mancata consegna" e Apam avrà la facoltà di applicare una penale del 10% (dieci per cento) dell'importo degli pneumatici non consegnati.

Oltre all'applicazione della sopra indicata penale, Apam ha la facoltà di annullare gli ordini relativi alla merce residua non consegnata, di acquistare la merce stessa presso altro fornitore e di addebitare l'eventuale maggior onere sostenuto, alla Ditta Aggiudicataria, fatto salvo l'eventuale maggior danno subito.

15.3 Penali per non conformità della merce consegnata

Nel caso di contestazioni inerenti pneumatici ricostruiti difettosi o ritenuti non conformi, Apam applicherà una penale del 5% (cinque per cento) dell'importo dei prodotti non conformi.

Il Fornitore è tenuto alla sostituzione della merce, ferme restando le ulteriori responsabilità per i danni causati dal montaggio di prodotti difettosi o non conformi; in questo caso il fornitore stesso dovrà risarcire Apam di tutti gli oneri derivanti dal danno subito, ai sensi del successivo art. ___.

Qualora si verificassero nel corso dei controlli di accettazione più di 3 (tre) consegne di pneumatici non conformi, Apam addebiterà al Fornitore, oltre alle penali di cui sopra, una penale pari a 150,00 (centocinquanta/00) Euro per ogni pneumatico inidoneo, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto e il risarcimento di ogni danno ulteriore, incamerando la cauzione definitiva.

In tutti i precedenti casi, potrà essere addebitato al fornitore inadempiente anche il "fermo veicolo" fissato in € 100,00 al giorno per ciascun mezzo.

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, APAM si riserva la facoltà di rescindere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute.

L'applicazione delle penali e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da Apam verranno effettuati mediante emissione di fattura il cui importo verrà compensato con le somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso, trattenuta che l'affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato. Nell'ipotesi in cui il fornitore sia inadempiente o non sia disponibile adeguata capienza rispetto all'ammontare del contratto, Apam ha la facoltà di escutere la cauzione definitiva prestata per l'ammontare delle somme dovute.

Nel caso di osservazioni e/o contestazioni da parte del Fornitore in ordine all'applicazione delle penali come sopra determinate, questi avrà l'onere di richiedere, formalmente a mezzo PEC, un incontro per la discussione della contestazione.

ART. 16 - RISARCIMENTO DEI DANNI

Qualora l'utilizzo di un pneumatico ricostruito fornito provochi danni al veicolo sul quale è stato montato o comprometta la funzionalità dello stesso, Apam richiederà:

- il rimborso del costo di ripristino del veicolo, dato dalla somma dei prezzi di listino dei materiali originali necessari alla sua riparazione e del costo della mano d'opera impiegata, alla tariffa di 35,00 euro/ora;
- il rimborso del costo "fermo del veicolo" su cui era montato lo pneumatico (mancato ricavo per indisponibilità veicolo), valutato pari a 100,00 euro/giorno).

In ogni caso, le eventuali sostituzioni in linea dell'autobus rese necessarie a seguito di guasto occorso a causa di un pneumatico ricostruito fornito, saranno addebitate al Fornitore al costo unitario standard di € 150,00.

Gli eventuali traini dell'autobus saranno addebitati al Fornitore al costo unitario standard di € 400,00.

ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;
- c) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali;
- d) persistenti ritardi nella consegna o per accertata scadente qualità dei prodotti con diritto di risarcimento del danno a carico dell'aggiudicataria;



- e) abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte delle forniture da parte dell'appaltatore;
- f) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'Appaltatore e necessari per l'espletamento del servizio appaltato;
- g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) cessazione della ditta, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta fornitrice;
- i) inadempienze della Ditta le quali si protraggano oltre il termine assegnato da APAM per porre fine all'inadempimento;
- j) persistenti ritardi nelle consegne;
- k) persistenti esiti negativi dei "collaudi di accettazione", per accertata scadente qualità dei prodotti forniti;
- l) variazione, durante il periodo contrattuale, dei prezzi netti offerti in sede di gara;
- m) importo delle penali superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto.
- n) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

ART. 18 - RECESSO

Apam si riserva di recedere dal contratto al termine dei primi 12 mesi di fornitura, con preavviso di 30 giorni mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo Pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso si verifica automaticamente nel momento in cui perviene al domicilio del Fornitore la comunicazione con la quale Apam esprime la propria volontà di recedere dal contratto.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

A norma di quanto stabilito all'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art.1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 20 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso atto del vigente 3° Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa.

ART. 21 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa al contratto di somministrazione qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 23 - TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel. 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

Rev.	Data	Ragione della emissione	Redatto	Controllato	Visto RUP
00	06/11/18	Prima emissione	Ufficio Acquisti AL	F.to ing. Pellegrino Guerra	F.to dott. Alberto Spaggiari

